



COMUNE DI CARONNO VARESINO

Provincia di Varese

Piazza Mazzini 2 – 21040 Caronno Varesino (Va)

Tel. 0331/980405 – Fax 0331/981501

Sito internet: www.comune.caronnovaresino.va.it

e-mail: segreteria@comune.caronnovaresino.va.it

P.E.C.: comune.caronnovaresino@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE

N. 4

DEL 28.03.2018

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 28.03.2018**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE
E DETRAZIONI - ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** addi **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - DE MICHELI MARIO	Presente	8 - DUCHINI VALERIO	Presente
2 - GHIRINGHELLI EUGENIO	Presente	9 - PACIFICO FRANCO	Assente
3 - GUMIERO GIANFRANCO	Presente	10 - FORZA CARLA	Presente
4 - BROGGINI MARIA ROSA	Presente	11 - PIOTTO ANNALISA	Presente
5 - RUBAGOTTI GIOVANNI BATTISTA	Presente	12 - MATTABONI STEFANO	Presente
6 - MANTOVAN FULVIO	Presente	13 - ASCONI MARCO	Assente
7 - POCCHETTO GIANFRANCO	Presente		

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assiste il Vice Segretario Comunale **D.SSA ROBERTA PEDROTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale. E' presente in sala l'Assessore esterno non facente parte del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, Sig.ra **GALLI RAFFAELLA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DE MICHELI MARIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI - ANNO 2018.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”*.

Relaziona l’Assessore al Bilancio Eugenio Ghiringhelli.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013 n. 147, secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*.

Premesso che l’art. 1, comma 639, Legge 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Vista la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che, all’art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali. In particolare, l’art.1, comma 14, lett. a) e b), prevede:

“14. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

Considerato che con l’art.1, comma 14, della sopra citata Legge Finanziaria è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07.04.2014, esecutiva ai sensi di legge.

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel*

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria del 2007), secondo cui *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Vista la Legge 27/12/2017 n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.* In particolare, l'art. 1, comma 37, della suddetta Legge di Bilancio 2018 ha esteso all'anno 2018 il divieto per gli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017, pubblicato sulla G. U. n. 285 del 06.12.2017, con cui è stato differito al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, autorizzando ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L. l'esercizio provvisorio.

Visto, inoltre, il Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018, pubblicato sulla G. U. n. 38 del 15.02.2018, con cui è stato ulteriormente differito al 31.03.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, autorizzando ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L. l'esercizio provvisorio.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto a confermare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno 2016, per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e precisamente:

“ALIQUOTA 1,0 PER MILLE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI COMPRESSE LE AREE FABBRICABILI, dando atto che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell'affittuario la percentuale del 30% del tributo”.

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per gli anni 2015, 2016 e 2017, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando l'aliquota sopra richiamata per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

Considerato inoltre che il gettito complessivo presunto del tributo stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 87.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 36,17%;

Rilevato che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2018, sono presumibilmente i seguenti:

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO		IMPORTO PREVISTO NEL BILANCIO 2017
PROGRAMMA	MISSIONE	
01 - SOCCORSO CIVILE	11 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	€ 8.000,00
05 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	10 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	€ 232.500,00
TOTALE		€ 240.500,00

Acquisito ed allegato il parere favorevole in merito alla determinazione delle aliquote del tributo servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018, rilasciato dal Revisore Unico dei Conti, Dott. Enrico Ambrogio Rossi, con verbale n. 5 del 27.03.2018.

Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del Settore Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 11

Consiglieri Astenuti n. 2 (Consigliere Piotta Annalisa e Consigliere Forza Carla)

Voti Contrari: nessuno

Voti favorevoli n. 9

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di determinare per l'anno 2018 l'aliquota per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati), confermando per le altre fattispecie soggette la medesima aliquota già prevista per le annualità 2015, 2016 e 2017 e precisamente:

ALIQUOTA 1,0 PER MILLE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI COMPRESSE LE AREE FABBRICABILI.

2. Di dare atto che sono escluse dall'applicazione della TASI l'abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati, ad eccezione delle abitazioni categoria A1, A8 e A9.

3. Di dare atto che rimane fissata a carico dell'affittuario la percentuale del **30%** qualora l'abitazione non sia quella principale.

4. Di dare atto che le aliquote stabilite rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27.12.2013, n. 147.

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI.

6. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2018, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

7. Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune.

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 11

Consiglieri Astenuti n. 2 (Consigliere Piotto Annalisa e Consigliere Forza Carla)

Voti Contrari: nessuno

Voti favorevoli n. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
DE MICHELI MARIO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA ROBERTA PEDROTTI**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

La presente Deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.08. 2000 n. 267.

Caronno Varesino, 28.03.2018

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA ROBERTA PEDROTTI**
